



COMUNE DI OLBIA

IL RESPONSABILE DEL “SERVIZIO CULTURA, SPORT E SPETTACOLO”

- **VISTO** l'art. 118 della Costituzione;
- **VISTO** l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- **VISTO** l'art. 44 comma 3 dello Statuto del Comune di Olbia;
- **VISTO** il Regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocini ed altri benefici economici approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 19 del 16.2.2015 s.m.i.;
- **VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 456 del 29.11.2017 recante “Atto di indirizzo per la determinazione degli indirizzi, ambiti e priorità per l'erogazione di contributi ordinari a favore delle Associazioni Sportive, Senza scopo di lucro, operanti nel territorio comunale – Anno 2018” -
- **VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio Cultura, Sport e Spettacolo n. 4557 del 12/12/2017 avente ad oggetto: “Approvazione Bando pubblico e della modulistica di presentazione dell'istanza per la concessione di contributi ordinari a favore delle Associazioni Sportive, Senza scopo di lucro, operanti nel territorio comunale - Anno 2018”;

emana il seguente

BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, SENZA SCOPO DI LUCRO, OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE - Anno 2018

Art. 1 – AMMONTARE DELLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA

La somma da destinare ai contributi ordinari allo Sport per l'anno 2018 verrà imputata, dopo l'approvazione del Bilancio, sul Cap. n.° 42570 avente ad oggetto: “Contributi per manifestazioni sportive”;

Art. 2 – SOGGETTI E AMBITI

Sono ammesse a presentare domanda di contributo le sole Associazioni Sportive, senza scopo di lucro, la cui attività abbia carattere dilettantistico in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- i cui atti costitutivi e/o statuti siano stati redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata;

- non svolgano attività di carattere professionistico o semiprofessionistico;
- abbiano sede o svolgano la loro attività nel territorio del Comune di Olbia;
- siano state costituite e affiliate ininterrottamente alle Federazioni sportive del C.O.N.I. o alle Discipline Sportive Associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., da almeno n.° 3 anni solari antecedenti l'anno di riferimento del contributo;
- abbiano atleti tesserati in numero non inferiore a 15 unità;
- abbiano organizzato nel biennio 2016/2017, almeno 2 manifestazioni, aperte al libero ingresso del pubblico (gratuite o a pagamento), il cui svolgimento sia comprovato da adeguata rassegna stampa e/o da dichiarazione di soggetti terzi (quali istituti scolastici, o altri enti pubblici), e che non rientrino nell'ordinaria attività sportiva svolta dalle singole Associazioni nei rispettivi campionati di appartenenza, ove esistenti, e/o comunque valevoli per il riconoscimento di titoli o classifiche di categoria;

Art. 3 – ASSEGNAZIONE PUNTEGGI

Il contributo stanziato verrà assegnato, esclusivamente in virtù degli anni di affiliazione, del numero degli atleti iscritti e delle attività svolte dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche, dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, nell'ambito del territorio comunale, secondo il seguente punteggio:

1. ANNI DI AFFILIAZIONE

Alle Associazioni che alla data del 1° gennaio 2018 siano affiliate alle Federazioni Sportive del C.O.N.I. o alle Discipline Sportive Associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.:

- | | |
|-------------------|----------|
| - da 3 a 5 anni | Punti 2 |
| - da 6 a 10 anni | Punti 4 |
| - da 11 a 15 anni | Punti 6 |
| - da 16 a 20 anni | Punti 8 |
| - oltre 20 anni | Punti 10 |

Nessun punteggio verrà assegnato qualora gli anni di affiliazione non siano stati consecutivi oppure pur essendo stati consecutivi siano inferiori a n.° 3. L'effettivo numero degli anni di affiliazione dovrà essere successivamente comprovato mediante apposita certificazione rilasciata dalle Federazioni Sportive del C.O.N.I. o dalle Discipline Sportive Associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. di appartenenza.

2. NUMERO DEGLI ATLETI TESSERATI ISCRITTI ALLA SOCIETÀ

Alle Associazioni che alla data del 1° gennaio 2018 abbiano iscritti/tesserati, regolarmente praticanti l'attività sportiva:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| - Tesserati residenti | Punti 0,10 per atleta |
| - Tesserati non residenti | Punti 0,05 per atleta |

Fino ad un massimo di punti 20.

L'effettivo numero degli iscritti/tesserati, regolarmente praticanti l'attività sportiva, dovrà essere successivamente comprovato mediante apposita certificazione rilasciata dalle Federazioni Sportive del C.O.N.I. o dalle Discipline Sportive Associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. di appartenenza.

3. PROGETTI CON ISTITUTI SCOLASTICI

Alle Associazioni che abbiano coinvolto istituti scolastici del territorio comunale in progetti sportivi di formazione e di educazione alla disciplina sportiva dalle stesse praticate e a cui abbiano preso parte bambini e/o ragazzi di età compresa tra i 3 e i 16 anni, verranno assegnati:

- Punto 1, per ogni classe dell'istituto scolastico coinvolto, fino ad un massimo di Punti 10;

L'effettivo svolgimento di questa attività dovrà essere successivamente comprovata mediante apposita certificazione rilasciata dalla scuola co-artefice del/dei progetto/i e dovrà in ogni caso riferirsi esclusivamente all'anno 2018.

4. PROGETTI D'INCLUSIONE SOCIALE

Alle associazioni che abbiano organizzato progetti sportivi appositamente dedicati all'inclusione sociale con portatori di handicap psico-fisico-sensoriale, residenti nel territorio comunale, in collaborazione con associazioni o enti pubblici e/o privati preposti o abitualmente attivi nella tutela e cura dei soggetti su indicati, verranno assegnati:

- Punti 1, per ogni progetto che abbia coinvolto attivamente soggetti portatori di handicap, fino ad un massimo di Punti 10;

Nessun punteggio verrà assegnato qualora il progetto non coinvolga fattivamente i portatori di handicap. L'effettivo svolgimento di questa attività dovrà essere successivamente comprovata mediante idonea certificazione, rilasciata nei termini di legge dalle associazioni o enti pubblici e/o privati preposti o abitualmente attivi nella tutela e cura dei portatori di handicap psico-fisico-sensoriali dell'/delle iniziativa/e presentata/e.

5. COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA

Alle associazioni che abbiano organizzato iniziative sportive, che non rientrino nell'ordinaria attività sportiva svolta dalle singole Associazioni nei rispettivi campionati di appartenenza, ove esistenti, e/o comunque valevoli per il riconoscimento di titoli o classifiche di categoria che vedano attivamente coinvolti il maggior numero di cittadini, non tesserati presso le associazione sportive organizzatrici e non appartenenti alle categorie indicate ai precedenti Numeri 3 e 4, verranno assegnati:

- Punti 2, qualora i cittadini coinvolti siano da n.° 5 a n.° 10;
- Punti 4, qualora i cittadini coinvolti siano da n.° 11 a n.° 20;
- Punti 8, qualora i cittadini coinvolti siano da n.° 21 a n.° 30;
- Punti 10, qualora i cittadini coinvolti siano superiori a n.° 30;

Nessun punteggio verrà assegnato qualora il numero dei cittadini coinvolti sia inferiore a n.° 5. L'effettiva partecipazione dei cittadini dovrà essere comprovata mediante apposita certificazione

attestante il numero delle iscrizioni raccolte nel corso dell'//delle iniziativa/e, accompagnata da una specifica dichiarazione, rilasciata nei termini di legge, sull'attività effettivamente svolta da ciascuno di essi.

6. PLURALITA' DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE

Alle associazioni che realizzino nel territorio comunale il maggior numero di manifestazioni sportive, che non rientrino nell'ordinaria attività sportiva svolta dalle singole Associazioni nei rispettivi campionati di appartenenza, ove esistenti, e/o comunque valevoli per il riconoscimento di titoli o classifiche di categoria, verranno assegnati:

- Punti 2, qualora le manifestazioni sportive realizzate siano n.° 3;
- Punto 1 in più per ogni ulteriore manifestazione sportiva realizzata, fino ad un massimo di Punti 10.

Nessun punteggio verrà assegnato qualora il numero delle manifestazioni sportive realizzate sia inferiore a n.° 3. L'effettivo svolgimento delle manifestazioni sportive dovrà essere comprovato mediante idonea documentazione (Es.: rassegna stampa; materiale pubblicitario o quanto altro utile per comprovare l'effettivo svolgimento degli eventi).

7. RICADUTE SUL SISTEMA PRODUTTIVO – RICETTIVO LOCALE

Alle associazioni organizzatrici di attività/manifestazioni sportive, che non rientrino nell'ordinaria attività sportiva svolta dalle singole Associazioni nei rispettivi campionati di appartenenza, ove esistenti, e/o comunque valevoli per il riconoscimento di titoli o classifiche di categoria, che abbiano prodotto significative ricadute sul sistema produttivo - ricettivo locale verranno assegnati:

- Punti 2, qualora gli atleti, tecnici, giudici di gara, arbitri, assistenti arbitri, commissari speciali, allenatori, dirigenti, che abbiano soggiornato presso le strutture ricettive presenti nel territorio comunale durante l'evento siano stati da n.° 5 a n.° 10;
- Punti 4, qualora gli atleti, tecnici, giudici di gara, arbitri, assistenti arbitri, commissari speciali, allenatori, dirigenti, che abbiano soggiornato presso le strutture ricettive presenti nel territorio comunale durante l'evento siano stati da n.° 11 a n.° 20;
- Punti 8, qualora gli atleti, tecnici, giudici di gara, arbitri, assistenti arbitri, commissari speciali, allenatori, dirigenti, che abbiano soggiornato presso le strutture ricettive presenti nel territorio comunale durante l'evento siano stati da n.° 21 a n.° 30;
- Punti 10, qualora gli atleti, tecnici, giudici di gara, arbitri, assistenti arbitri, commissari speciali, allenatori, dirigenti, che abbiano soggiornato presso le strutture ricettive presenti nel territorio comunale durante l'evento siano superiori a n.° 30.

Nessun punteggio verrà assegnato qualora il numero dei soggetti soggiornanti sia inferiore a n.° 5. In ogni caso, al fine del conferimento del punteggio, nessuno dei soggetti di cui al presente punto deve essere residente nel territorio del Comune di Olbia.

L'effettivo soggiorno dovrà essere successivamente comprovato mediante apposita dichiarazione sostitutiva comprovante i nominativi dei soggetti sopra indicati che hanno usufruito del soggiorno nelle suddette strutture ricettive locali, specificando il numero e la data della ricevuta o fattura cui essa è collegata nella rendicontazione economica da prodursi.

8. LIVELLO D'AUTOFINANZIAMENTO

Alle associazioni che, grazie ad un elevato livello di autofinanziamento o alla capacità di reperire altre fonti di finanziamento, oltre quello comunale, sia pubbliche, che private, permettano ai cittadini di poter assistere e/o partecipare a titolo gratuito alle attività/iniziativa sportive da loro organizzate, che non rientrino nell'ordinaria attività sportiva svolta dalle singole Associazioni nei rispettivi campionati di appartenenza, ove esistenti, e/o comunque valevoli per il riconoscimento di titoli o classifiche di categoria, verranno assegnati:

– Punto 1 per ogni attività/iniziativa sportiva ad ingresso gratuito organizzata, sino ad un massimo di 10 punti;

L'effettiva gratuità di queste attività dovrà essere successivamente comprovata mediante idonea documentazione (Es.: rassegna stampa; materiale pubblicitario o quanto altro utile per comprovare l'effettivo ingresso e/o partecipazione a titolo gratuito agli eventi).

9. NUMERO DI PERSONE COINVOLTE NELL'ATTIVITA'

Alle associazioni che abbiano coinvolto il maggior numero di atleti tesserati presso altre associazioni sportive, tecnici, giudici di gara, arbitri, assistenti arbitri, commissari speciali, allenatori, dirigenti, nella realizzazione/organizzazione delle attività/iniziativa sportive, che non rientrino nell'ordinaria attività sportiva svolta dalle singole Associazioni nei rispettivi campionati di appartenenza, ove esistenti, e/o comunque valevoli per il riconoscimento di titoli o classifiche di categoria, verranno assegnati:

- Punti 2, qualora i soggetti coinvolti siano da n.° 3 a n.° 6;
- Punti 4, qualora i soggetti coinvolti siano da n.° 7 a n.° 10;
- Punti 8, qualora i soggetti coinvolti siano da n.° 11 a n.° 15;
- Punti 10, qualora i soggetti coinvolti siano superiori a n.° 15;

Nessun punteggio verrà assegnato qualora il numero dei soggetti coinvolti sia inferiore a n.° 3. Le associazioni oltre a indicare il numero di soggetti coinvolti, dovranno anche specificare i relativi ruoli, da comprovarsi mediante specifiche dichiarazioni, rilasciate nei termini di legge.

Art. 4 – FORMULA DI QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo da assegnare ad ogni associazione/società sarà calcolato dividendo il totale delle risorse da distribuire per il totale dei punteggi ottenuti da tutte le associazioni e moltiplicando il quoziente così ottenuto per il punteggio attribuito ad ogni singola associazione, secondo la seguente formula:

$$Ca = \frac{Cs}{Pt} \times Pa$$

Laddove: = Ca = contributo da erogare ad ogni singola associazione;

Cs = contributo stanziato

Pt = totale dei punteggi conseguiti dalle associazioni

Pa = punteggio ottenuto da ogni singola associazione

Art. 5 – ESCLUSIONI

Sono escluse le associazioni che perseguono, direttamente o indirettamente, finalità di lucro, le associazioni che operano per finalità di partito o elettorali, le associazioni che operano per finalità o con modalità vietate dalla legge, le associazioni che non abbiano tutti i requisiti di cui all'art. 1 e tutte le associazioni il cui atto costitutivo e/o statuto, non sia stato regolarmente registrato, alla data del presente Bando, presso l'Agenzia dell'Entrate territorialmente competente.

Art. 6 - TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO

Il presente contributo si concretizza nella sola erogazione di denaro.

L'ammontare del contributo concesso non potrà superare il limite percentuale indicato nel "Regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocini ed altri benefici economici", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 19 del 16/02/2015 e s.m.i..

Ai fini della concessione del contributo, non sono considerate spese ammissibili le voci di spesa relative a prestazioni del beneficiario, di suoi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti, nonché le spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario. Possono essere rendicontate collaborazioni appositamente attivate per la realizzazione dell'attività con l'esclusione dei soggetti di cui sopra.

Non sono altresì ritenute ammissibili le seguenti voci di spesa:

- a. di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, gite turistiche, omaggi o simili;
- b. di acquisto di beni durevoli che vadano ad incrementare il patrimonio del beneficiario;
- c. dei lavori di adeguamento e/o di rifacimento dei campi di gara o degli impianti;
- d. spese per generi alimentari, salvo quelle che si sono rese indispensabili per il corretto svolgimento dell'attività ammessa a contributo (in questo caso sarà necessario allegare, oltre ai giustificativi di spesa, una nota esplicativa delle stesse);
- e. spese telefoniche (bollette e/o schede telefoniche);
- f. spese documentate con scontrini fiscali, se non corredati d'attestazione del fornitore.

Si precisa inoltre che non saranno prese in considerazione le spese non sufficientemente chiare e/o dettagliate (in questo caso sarà necessario allegare, oltre ai giustificativi di spesa, una nota esplicativa delle stesse). Le spese di vitto e alloggio (presso Hotel massimo a 4 stelle) devono essere limitate al periodo di svolgimento della attività e riferirsi esclusivamente agli atleti, tecnici, giudici di gara, arbitri, assistenti arbitri, commissari speciali, allenatori, dirigenti, che abbiano presenziato direttamente alla attività autorizzata consentendone il regolare svolgimento, la cui prestazione fa parte del programma approvato, sempre che non siano residenti nella località di svolgimento dell'attività.

Art. 7 – TERMINI

La domanda deve pervenire, **a pena di esclusione, presso il Protocollo Generale del Comune di Olbia, sito in via Dante, n.° 1, 07026 Olbia:**

dalle **ore 9:00 di lunedì 18 dicembre 2017, alle ore 18.00 di mercoledì 28 febbraio 2018**, secondo i normali orari di apertura al pubblico dell'ufficio, da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e lunedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

In ogni caso farà fede la data e l'orario di acquisizione della domanda al Protocollo Generale. In caso d'inoltro della domanda a mezzo posta farà fede la data e l'ora di arrivo all'Ufficio Protocollo Generale.

Non verranno accolte le domande pervenute al di fuori di tali termini o presentate in un ufficio diverso da quello indicato.

La presentazione della domanda è di esclusiva e completa responsabilità del soggetto richiedente e in nessun caso l'Amministrazione ricevente sarà responsabile del mancato o ritardato recapito, anche se imputabile al servizio postale.

Art. 8 – MODALITÀ

I contributi ordinari vengono determinati nel loro ammontare dal Responsabile del Servizio Sport, con propria determinazione, sulla base degli indirizzi, dei criteri e dei punteggi stabiliti nel presente bando.

Il provvedimento di cui sopra, deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione, e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo.

La domanda (VEDERE ALLEGATO 1), con apposta la marca da bollo, e i relativi allegati sotto elencati devono essere presentati a mano (Ufficio Protocollo) oppure inviati per posta al Comune di Olbia (OT) (via Dante n.1 - Cod. avviam. postale 07026) .

La domanda deve obbligatoriamente essere redatta, a pena di esclusione, utilizzando il modulo disponibile: presso il Servizio Cultura, Sport e Spettacolo, presso l'Ufficio per il Cittadino e sul sito Internet ufficiale del Comune di Olbia ed essere accompagnata dai seguenti documenti:

ALLEGATO 2 .

2.RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO 2017 regolarmente approvato dall'/dagli organo/i dell'associazione e corredato del verbale di assemblea durante il quale è stato approvato, così come richiesto dalla normativa vigente (art. 90, co. 18 lett. f), L. 289/2002).

Nota: il rendiconto dovrà essere redatto in modo chiaro e trasparente, in modo che si possano leggere inequivocabile sia le entrate che le spese relative alla gestione dell'associazione, certificato dal Presidente, dal Segretario e dall'organo di revisione o secondo quanto stabilito dallo statuto dell'associazione stessa.

ALLEGATO 3.

3. FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.

I SOGGETTI RICHIEDENTI NON POSSONO PRESENTARE PIU' DI UNA DOMANDA PER L'ANNO DI RIFERIMENTO DEL PRESENTE BANDO.

Art. 9 - CRITERI

I contributi ordinari vengono determinati nel loro ammontare dal Responsabile della struttura competente, con propria determinazione, nei limiti delle risorse disponibili in Bilancio, sulla base degli indirizzi, dei criteri e dei punteggi stabiliti nel presente bando.

Art. 10 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo per l'attività ordinaria verrà erogato in un'unica soluzione.

A questo scopo, i soggetti beneficiari del contributo, entro il termine stabilito dal Responsabile della struttura competente, devono presentare, a pena di decadenza del contributo concesso:

a) una relazione finale, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, prevista dal D.P.R. 445/2000, contenente tutti gli elementi atti a consentire, in base ai criteri indicati nel

bando, una completa valutazione sull'esito dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo ai fini dell'assegnazione del punteggio indicato nel bando;

b) una rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, prevista dal D.P.R. 445/2000, che riporti, a pareggio, i dati economici tra tutte le fonti di entrate ricevute dal soggetto beneficiario del contributo e tutte le spese sostenute dallo stesso per la medesima attività. La rendicontazione dovrà, in particolare, riportare le sole spese, raggruppate per macro voci, indicate come ammissibili dal presente regolamento e specificare per ciascun documento indicato: la natura dello stesso, il soggetto che lo ha emesso, il numero, la data e l'ammontare sia al netto, che al lordo delle imposte, delle tasse, degli oneri contributivi o previdenziali qualora dovuti;

c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, che specifichi quali, tra i documenti della spesa indicati nella rendicontazione economica presentata, giustifichino l'erogazione del contributo comunale assegnato, con l'esplicito impegno a non produrre gli stessi ad altri enti pubblici o privati per il medesimo fine.

d) in via alternativa, uno dei seguenti documenti:

l) - una fideiussione bancaria, o polizza assicurativa fideiussoria, o una fideiussione rilasciata da un Intermediario Finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di valore pari all'ammontare del contributo assegnato, rilasciata a favore dell'Amministrazione Comunale a garanzia della somma da erogare, contenente:

- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C. e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Ente;
- validità almeno annuale a decorrere dalla data di presentazione della documentazione di cui alle precedenti lettere: a), b) e c).

oppure:

ll) – copia delle fatture, delle ricevute fiscali e degli altri documenti di spesa, che devono:

- coincidere con quelli indicati nella dichiarazione di cui alla precedente lett. c);
- essere in regola con la normativa fiscale;
- essere regolarmente quietanzati, nei casi e nei limiti consentiti dalla legge per la rimessa diretta, o accompagnati, negli altri casi, da copia dell'estratto conto bancario o postale che ne attesti l'avvenuto pagamento. Al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3, co. 7, della legge 136/2010, tutti i pagamenti devono pervenire dal conto corrente dedicato dal beneficiario ad introitare contributi pubblici.

e) copia della rassegna stampa e del materiale pubblicitario eventualmente prodotto (locandine, inviti, cataloghi, ecc.).

La mancata presentazione della documentazione su indicata entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi ordinari per l'anno successivo.

Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il Responsabile della struttura competente, con proprio provvedimento motivato, riduce il contributo concesso in base al nuovo punteggio assegnato, procedendo, laddove possibile, ad una nuova ripartizione delle somme eventualmente resesi disponibili tra tutti i beneficiari, secondo la formula indicata al precedente art.

5. L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato. E' fatta, comunque, salva la possibilità di compensare il debito con il beneficio concesso.

Art. 11 - REGIME FISCALE

Al contributo si applica la ritenuta d'acconto nei casi previsti dalla normativa vigente e in base a quanto dichiarato dai beneficiari in sede di richiesta di contributo.

Art. 12 – VERIFICHE SULLA VERIDICITA' DELLA RENDICONTAZIONE

In data successiva alla liquidazione, il Responsabile della struttura competente sorteggia il campione del 10% dei beneficiari, sui quali dovranno essere effettuati i controlli puntuali previsti dall'articolo 71 del DPR 445/2000, nelle forme del controllo sullo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività ammessa a contributo e della verifica della documentazione di spesa presso la sede del beneficiario o, su richiesta, mediante consegna della predetta da parte del beneficiario presso la struttura Comunale competente alla concessione del contributo. In assenza di riscontro positivo tra le dichiarazioni sottoscritte dal beneficiario e la documentazione conservata o consegnata, si procederà alla segnalazione agli organi competenti per l'eventuale irrogazione delle sanzioni previste dagli art.li 75 e 76 del Capo VI del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché all'escussione della garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo, nella misura delle irregolarità riscontrate e all'esclusione dai contributi comunali del soggetto beneficiario per l'anno successivo all'assegnazione.

Il Responsabile della struttura competente effettuerà inoltre i suddetti controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Al riguardo, si richiama l'attenzione sulle norme vigenti in materia:

- la documentazione di spesa in originale dovrà essere custodita presso il domicilio fiscale del soggetto beneficiario per un periodo di 5 anni dalla conclusione dell'iniziativa;
- i documenti contabili in originale specificati nella dichiarazione di cui al precedente articolo, devono riportare la seguente dicitura: **“documento utilizzato per rendicontare il contributo concesso dal Comune di Olbia nell'anno ____”**;
- le fatture, le ricevute fiscali e gli altri documenti di spesa devono:
 - coincidere con quelli indicati nella dichiarazione di cui al precedente articolo;
 - essere in regola con la normativa fiscale;
 - essere regolarmente quietanzati, nel caso di rimessa diretta, o accompagnati, negli altri casi, da un documento che attesti l'avvenuto pagamento (bonifico bancario, matrice d'assegno, ecc.). Al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3, co. 7, della legge 136/2010, tutti i pagamenti devono pervenire dal conto corrente dedicato dal beneficiario ad introitare contributi pubblici.

I soggetti beneficiari devono prestare la massima attenzione al rispetto delle norme, anche fiscali, vigenti in materia, onde evitare che l'importo dei giustificativi di spesa irregolari sia decurtato dal totale delle spese ammissibili, con conseguente recupero del contributo concesso.

Art. 13 - RAPPORTI CON GLI ASSEGNATARI

Nel caso di concessione di contributi il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra il beneficiario del contributo e i soggetti terzi, per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi economici.

Art. 14 – DECADENZA

Non sono ammesse le domande di contributo presentate dopo la scadenza dei termini previsti dal presente bando.

Art. 15 – PUBBLICITA'

Il presente Bando verrà pubblicato sul Sito Ufficiale del Comune di Olbia, affisso all'Albo Pretorio On-Line comunale da lunedì 18 dicembre 2017 a mercoledì 28 febbraio 2018.

Art. 16 – CLAUSOLA FINALE

Per tutto quanto non previsto dal presente Bando si rinvia al "Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 19 del 16.2.2015 e s.m. i.